

Spese di trasferta e rappresentanza: dal 2025 sono deducibili solo se pagate con mezzi di pagamento tracciabili

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) all'articolo 1, commi 81-83, introduce stringenti disposizioni in materia di spese di trasferta, spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (compresi taxi e Ncc).

La norma richiede che il loro pagamento avvenga con metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell'Irap.

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.

Pertanto, la Legge di Bilancio 2025 interviene anche sull'articolo 108, comma 2, del TUIR estendendo l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili anche alle spese di rappresentanza.

Si ricorda che ai fini fiscali sono considerate spese di rappresentanza *"..... le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"*.

Secondo la relazione tecnica, l'evasione fiscale nel settore dei trasporti e della ristorazione è significativa. In particolare, si stima che per taxi e noleggi con conducente la propensione all'evasione sia di circa la metà del dichiarato, che scende al 20% circa per gli alberghi e ristoranti. Con le nuove misure è valutato che il maggior gettito ottenuto nel 2026 sarà pari a 432 milioni e dal 2027 al 2030 pari a 244 milioni per ciascun anno.

Pertanto, sarà fondamentale che le spese siano effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).